

# **CODICE ETICO A.G.I.**

- ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA -  
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA del **15 aprile 2023**

## **I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

Tutti gli iscritti all'Associazione Grafologica Italiana (d'ora in poi A.G.I.), indipendentemente dal settore in cui operano, sono tenuti alla conoscenza e applicazione delle regole del presente Codice Etico.

L'ignoranza delle medesime non può costituire giustificazione in caso di non ottemperanza delle stesse.

### **Art. 2**

Gli organi competenti dell'A.G.I. verificheranno l'osservanza di quanto prescritto nel presente Codice Etico. Azioni ed omissioni contrarie al decoro, alla dignità, alla probità ed al corretto esercizio della professione nonché al rispetto dei rapporti con i Colleghi, con i clienti, con la società e l'Associazione stessa verranno sanzionate dal Collegio dei Probiviri. Lo stesso si farà carico di segnalare alle autorità competenti eventuali inosservanze al Codice Etico che abbiano rilevanza in sede penale.

### **Art. 3**

L'appartenente ad A.G.I. è responsabile dei propri atti professionali e delle loro conseguenze. In ogni ambito applicativo della grafologia è tenuto ad utilizzare le sue competenze con diligenza e professionalità, salvaguardando l'indipendenza, l'onestà ed il senso di umanità; non può essere influenzato da pregiudizi relativi al genere, alle preferenze sessuali, alla razza, all'ideologia, alla classe sociale ed alla religione.

### **Art. 4**

L'appartenente ad A.G.I., nel suo procedere professionale, è tenuto ad usare tatto e discrezione, adottando un linguaggio chiaro, prudente e privo d'ambiguità, rifiutando consulenze di compiacenza.

È tenuto ad utilizzare solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e ad impiegare metodologie delle quali è in grado di indicare i riferimenti teorici. Nel caso in cui gli siano affidati incarichi che esulino dalla sua diretta competenza, è tenuto ad avvalersi dell'ausilio di professionisti esperti in tali materie. Rinviando ad altro specialista i committenti che richiedano competenze di cui non sia in possesso.

### **Art. 5**

Il socio ordinario A.G.I. è tenuto a curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

Il socio ordinario A.G.I. realizza la propria formazione permanente secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento e dalla legge.

### **Art. 6**

Il socio ordinario A.G.I. è responsabile della corretta applicazione dei principi della propria disciplina, dei risultati e delle valutazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita in piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze.



#### **Art. 7**

Il socio ordinario A.G.I. valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità dei parametri su cui basa le conclusioni raggiunte e deve dichiarare esplicitamente i limiti dei risultati, qualora gli elementi fornitigli per il suo lavoro non consentano oggettive certezze.

#### **Art. 8**

L'appartenente ad A.G.I. è tenuto al segreto professionale – esteso anche a coloro che a qualunque titolo, operano per suo conto –, al rispetto della legge sulla privacy, alla riservatezza nei confronti di coloro che si avvalgono del suo operato, non rivelando a terzi, al di fuori dei casi prescritti dalla legge, le informazioni di quanto emerso dalla sua attività, se non con il consenso scritto della persona, della società o dell'ente che ha richiesto l'intervento, in quanto titolari del diritto a richiedere il suo intervento. Sono esclusi da tali fattispecie i media il cui rapporto è disciplinato dagli art. 18 - 19.

#### **Art. 9**

L'appartenente ad A.G.I. nella sua attività di docenza e di formazione stimola negli allievi l'interesse per i principi deontologici, ispirandosi ad essi nella propria condotta professionale.

## **II - RAPPORTI CON LA COMMITTENZA**

#### **Art. 10**

Il socio ordinario A.G.I. adotta condotte deontologicamente corrette improntate all'onestà intellettuale, morale e professionale e non utilizza i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

#### **Art. 11**

Nel caso l'incarico comporti l'analisi della grafia di un terzo, esso deve essere espletato con l'autorizzazione diretta o indiretta dell'autore della grafia, fornita dall'interessato, all'analisi della scrittura e opponibile ai terzi.

Se il terzo è minore, occorre che il conferente l'incarico rivesta uno dei ruoli istituzionali previsti dalla legge. Tali vincoli possono essere superati qualora ricorrano presupposti di segretezza connessi all'instaurazione di un procedimento giudiziario.

#### **Art. 12**

Il socio ordinario A.G.I. che opera in contesti di selezione, valutazione e orientamento del personale è tenuto al rispetto dei criteri dell'ambito di specifica competenza, astenendosi da interventi che siano contrari a tali principi.

L'analisi deve essere fornita su espressa richiesta scritta dell'azienda e deve limitarsi esclusivamente agli aspetti inerenti all'incarico lavorativo previsto.

#### **Art. 13**

Prima di assumere l'incarico, il socio ordinario è tenuto a chiarire con la parte richiedente la natura, le finalità e i limiti del suo intervento in modo che l'avente diritto possa esprimere un consenso informato. Il socio ordinario è tenuto a restituire senza ritardo al suo committente la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato, quando questi ne faccia richiesta compatibilmente con i doveri connessi all'espletamento del proprio incarico.



### III - RAPPORTI CON I COLLEGHI

#### Art. 14

I rapporti tra grafologi si ispirano al principio del rispetto reciproco e della lealtà.

#### Art. 15

Tutti gli appartenenti ad AGI devono astenersi dal denigrare i colleghi, in qualsiasi forma, in relazione alla loro formazione e competenza professionale nonché al loro decoro e alla loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che i giudizi negativi o lesivi espressi siano volti a proprio vantaggio o siano perpetrati mediante canali ad ampia diffusione, quali ad es. social network.

Qualora l'appartenente ad AGI ravvisi casi di scorretta condotta etica e/o professionale che possano tradursi in danno per gli utenti, per il decoro della professione, per lo stesso appartenente, per l'Associazione o per la disciplina grafologica, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'autorità A.G.I. competente, adducendo altresì la documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato.

### IV - RAPPORTI CON LA SOCIETÀ

#### Art. 16

L'appartenente ad AGI nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

#### Art. 17

L'appartenente ad AGI in tutte le forme di promozione della propria attività professionale – compreso il sito web professionale - deve attenersi a criteri di trasparenza e veridicità, evitando titoli non pertinenti e/o ambigui, nel rispetto del decoro professionale, nella tutela dell'immagine della professione, nell'osservanza dei principi e delle norme associative stabilite dallo Statuto, dal Regolamento e dal presente Codice Etico nonché dalla normativa vigente in materia di pubblicità.

L'utilizzo della qualifica ricoperta all'interno dell'AGI è consentito all'esterno solo in osservanza dei criteri che specificano il limite temporale della carica (pro-tempore), in tanto in quanto utile alla promozione delle finalità associative. È fatto espresso divieto di inserire la propria carica negli elaborati professionali, nei biglietti da visita personali e nella carta intestata personale. Eventuali trasgressioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dal presente codice.

Nelle sue comunicazioni il grafologo può utilizzare il titolo accademico di professore solo nel caso in cui sia docente universitario, specificandone la qualifica, la materia d'insegnamento e la facoltà.

### V - RAPPORTI CON I MEDIA

#### Art. 18

Il grafologo deve usare la massima cautela, in ossequio all'obbligo di riservatezza cui è tenuto nei confronti dell'autore della scrittura e del rispetto delle disposizioni del presente codice, in particolar modo nei rapporti con la stampa e gli altri mezzi di informazione e diffusione.

Sarà sua cura specificare le modalità adottate ed i limiti dell'intervento in modo da favorire e promuovere un approccio corretto alla disciplina.



#### **Art. 19**

La presenza del socio ordinario sui social network e la partecipazione a discussioni relative ad argomenti riguardanti l'associazione o la disciplina grafologica deve essere attentamente valutata dal grafologo stesso e condotta secondo principi etici, evitando riferimenti, giudizi o commenti che possano ledere la privacy, l'immagine dell'associazione e il decoro e la professionalità dei colleghi o discreditarla la grafologia.

#### **Art. 20**

In caso di richieste di intervento relative a personaggi pubblici viventi, il grafologo è tenuto ad usare discrezione e misura nel rispetto della personalità dell'esaminato, escludendo termini o considerazioni che ne possano ledere l'immagine e la dignità. Le indicazioni principali sono quelle di:

- a. specificare nelle premesse che si tratta di un'analisi limitata in quanto pubblica;
- b. per gli articoli o per la partecipazione ad eventi che prevedano la messa in onda, valutare la possibilità di chiedere un parere preventivo al Collegio dei probiviri inviando l'abstract o i riferimenti della trasmissione e dell'argomento che verrà trattato.

Un comportamento prudentiale va comunque tenuto anche nel caso di interventi relativi a personaggi famosi defunti.

### **VI – RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA**

#### **Art. 21**

Tutti gli appartenenti all'associazione sono tenuti a collaborare con la sezione territoriale di appartenenza e con gli organi nazionali, qualora questi ne facciano richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali.

Il socio ordinario che ricopra cariche elettive all'interno dell'AGI, anche all'interno delle Sezioni Locali, è tenuto ad adempiere a tutte le incombenze come da Statuto. Le eventuali violazioni verranno comunicate per quanto di competenza al Collegio dei Probiviri.

### **VII – NORME DI ATTUAZIONE**

#### **Art. 22**

Il presente Codice deontologico entra in vigore il 15.04.2023 e potrà essere modificato qualora le circostanze lo rendano necessario. Le modifiche saranno proposte da apposita Commissione nominata dal Collegio dei Probiviri; compete all'assemblea la loro approvazione a maggioranza semplice.

Le modifiche verranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito.

#### **Art. 23**

Il mancato rispetto delle presenti norme è oggetto della valutazione del Collegio dei Probiviri che potrà applicare, in relazione alla gravità della violazione accertata, le seguenti sanzioni:

- a. **richiamo scritto**, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale, con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni; di esso non viene data pubblicità;
- b. **censura**, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio Direttivo Nazionale A.G.I., a seconda della gravità del caso, mediante pubblicazione per estratto sul Notiziario ufficiale dell'A.G.I., su altre pubblicazioni del settore specifico o su mezzi a più ampia diffusione;
- c. **sospensione dall'attività associativa e dalle cariche ivi ricoperte**, per un periodo non superiore ad un anno durante il quale il socio riceverà le comunicazioni consuete indirizzate ai soci;



d. **espulsione** dall'Associazione, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'associazione, comporta la perdita dei diritti di socio e la conseguente decadenza da ogni incarico eventualmente ricoperto nell'Associazione. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, potrà essere applicata all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

#### **Art. 24**

La responsabilità dell'appartenente ad AGI sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.

L'appartenente ad AGI può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità dei colleghi e dell'Associazione stessa, violino le norme del presente Codice Etico o siano contrari ai principi etici.

E' sottoposto a procedimento disciplinare il socio che attesti falsamente il mantenimento dei requisiti per l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 e successive modifiche e/o integrazioni.

### **VIII - ITER DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

#### **Art. 25**

Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni da quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi del rispetto del presente codice, ovvero ulteriori 30 giorni dall'acquisizione, in caso vi sia necessità, di ulteriori informazioni e/o chiarimenti direttamente da chi ha riferito i fatti. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di prendere in considerazione notizie scritte provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi.

#### **Art. 26**

Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, può deliberare l'archiviazione immediata quando:

- i) le notizie pervenute provengano da fonti anonime;
- ii) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- iii) i fatti palesemente non sussistano;
- iv) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di legge ovvero dello Statuto, Norme, Regolamenti e/o Codice deontologico dell'AGI.

b) Il Consiglio Direttivo, se ritiene di non dover procedere all'archiviazione, apre il procedimento disciplinare e ne notifica il provvedimento all'incolpato a mezzo lettera Racc. A.R. o a mezzo PEC entro 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento stesso; trasmette prontamente copia del provvedimento, contenente anche le date dell'avvenuta notifica, al Collegio dei Probiviri;

c) nel caso di mancato recapito della raccomandata, la comunicazione si dà per avvenuta il decimo giorno successivo al deposito della stessa presso l'ufficio postale.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo, secondo il proprio potere discrezionale, può sospendere l'accoglimento delle dimissioni del socio incolpato in attesa della conclusione del procedimento disciplinare. Il Consiglio Direttivo, altresì, in relazione alla gravità del fatto e previa consultazione del Collegio dei Probiviri, può disporre la sospensione cautelare del socio incolpato fino alla conclusione del procedimento disciplinare stesso.



### **Art. 28**

La comunicazione all'incolpato deve contenere:

- a) la generalità dell'incolpato e il numero di protocollo attribuito al procedimento;
- b) la descrizione dell'addebito con l'indicazione delle norme che si intendono violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono elencati con lettere o con numeri;
- c) la data della delibera della apertura del procedimento disciplinare;
- d) la comunicazione deve contenere inoltre l'avviso che in corso di procedimento disciplinare il Consiglio Direttivo può esercitare i poteri di cui all'art. 27 del presente Codice Deontologico;
- e) altresì deve contenere l'avviso che nel termine di giorni 20 dal ricevimento della stessa, l'incolpato ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione e con facoltà di estrarne copia integrale; ha altresì facoltà di depositare memorie scritte, documenti e può chiedere di comparire davanti al Collegio dei Probiviri per essere sentito oralmente ed esporre le proprie difese.

Il Collegio dei Probiviri, ove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di invitare l'incolpato, nonché il soggetto che ha denunciato la notizia, al fine di essere sentiti oralmente anche con audizioni separate, che possono essere effettuate in presenza o da remoto.

Qualora vi sia la richiesta di colloquio, il Collegio dei Probiviri provvederà a convocare ciascun destinatario per l'audizione a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata. La data per l'audizione dell'incolpato ove consegua alla espressa richiesta dello stesso, è fissata dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata con comunicazione a mezzo lettera Racc. A.R. o a mezzo PEC da effettuarsi all'incolpato. Essa deve contenere:

- f) l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della comparizione avanti al Collegio dei Probiviri per l'audizione in presenza ovvero da remoto a mezzo portale telematico, con l'avvertimento che in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza.
- g) ogni eventuale spesa connessa alla realizzazione dell'audizione in presenza sarà posta a carico del rispettivo richiedente.

### **Art. 29**

Conclusa la fase istruttoria ed esaminato il caso, il Collegio dei Probiviri, con provvedimento a maggioranza, inoltra per iscritto al Consiglio Direttivo la decisione motivata relativa alle sanzioni da comminare. La decisione viene comunicata per iscritto dal Collegio dei Probiviri all'interessato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro sei mesi dall'apertura dello stesso.

### **Art. 30**

Un componente del Collegio dei Probiviri o del Consiglio Direttivo ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:

- a. se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
- b. se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, o se abbia intrattenuto anche in passato rapporti professionali con l'incolpato o con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- c. se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- d. se ha depresso nella vertenza come persona informata dei fatti;
- e. se ha dato consigli o pareri, anche informali, all'incolpato o alla parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare sui problemi oggetto di giudizio;
- f. in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.





L'astensione e la ricusazione con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate devono essere proposte al Consiglio Direttivo con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della prima seduta utile. Sulle dichiarazioni di astensione e sulle domande di ricusazione decide il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. La dichiarazione di astensione e la domanda di ricusazione sospendono i termini procedurali fino alla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo. Il componente o i componenti astenuti o ricusati non vengono sostituiti.

In assenza di un componente per astensione e/o ricusazione a decidere resta lo stesso Collegio dei Probiviri in assenza del componente interessato.

## **IX – PUBBLICITÀ DELLE DECISIONI**

### **Art. 31**

I provvedimenti di sospensione ed espulsione dall'Associazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono comunicati alla sezione di appartenenza – senza alcun riferimento ai fatti oggetto di incolpazione – l'espulsione viene resa pubblica – senza alcun riferimento ai fatti oggetto di incolpazione – mediante gli organi di comunicazione dell'A.G.I. Nel caso in cui il socio sanzionato svolga attività in ambito peritale la perdita della qualifica di socio verrà inviata ai Tribunali, Enti e Organismi ai quali era stato preventivamente comunicato da AGI il nominativo dell'associato.

## **X – PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE**

### **Art. 32**

L'azione disciplinare si prescrive in quattro anni dal compimento del fatto che ha originato il procedimento disciplinare

## **XI – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ATTESTAZIONE DI QUALITÀ**

### **Art. 33**

L'appartenente ad AGI dovrà assolvere l'obbligo formativo e di aggiornamento professionale attraverso il conseguimento di **60 crediti formativi per ogni triennio**, con un minimo di almeno **15 crediti per ciascun anno**.

I crediti formativi potranno essere integralmente conseguiti partecipando ad eventi sia in presenza sia in modalità FAD, ossia formazione a distanza, a seconda della modalità scelta dall'organizzatore dell'evento stesso.

Il mancato assolvimento all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale, determina l'adozione di provvedimento disciplinare e di un programma di recupero dei crediti.

Il socio che nel triennio precedente abbia conseguito fino a dieci crediti formativi, a seguito del procedimento disciplinare, decade dalla carica di socio ordinario, nonché dalle cariche elettive ed è espulso dall'associazione.

L'appartenente ad Agi che nel triennio precedente non abbia conseguito i crediti richiesti ha obbligo di integrare i crediti nel triennio successivo, fermo restando l'obbligo formativo dell'anno in corso.

Il programma di recupero prevede l'acquisizione:

1. nel primo anno successivo di almeno un terzo dei crediti mancanti dal triennio precedente.
2. Nel secondo anno di un altro terzo dei crediti mancanti del triennio precedente.
3. Nel terzo anno dell'ulteriore altro terzo dei crediti mancanti del triennio precedente.



#### **Art. 34**

Al socio ordinario che ne faccia richiesta, e che sia in possesso di tutti i requisiti stabiliti nell'apposita procedura adottata dal Direttivo Nazionale, viene rilasciata una «attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dal socio» ai sensi della legge n. 4 del 2013 (artt. 4, 7 e 8).

Il socio che falsamente e mendacemente attesti di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, o che comunque attesti fatti o requisiti non veritieri, decade immediatamente da tutti i benefici conseguenti la "Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi" ed è soggetto a procedimento disciplinare, oltre che deferibile all'autorità giudiziaria.

La "Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi" ha validità limitatamente al perdurare della qualità di socio ordinario ed al possesso di tutti i requisiti di cui al 1° comma. Il conseguimento della "Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi", come anche la sua eventuale sospensione e/o decadenza, verrà comunicata ai Tribunali, Enti e/o organismi ai quali era stato preventivamente comunicato da AGI il nominativo dell'associato.

## **XII – INCOMPATIBILITÀ**

#### **Art. 35**

Il socio ordinario che ricopra cariche elettive all'interno dell'AGI, non può, contestualmente essere fondatore o ricoprire altre cariche elettive all'interno di associazioni affini ad AGI o sue concorrenti.

In caso di inosservanza del presente articolo, il socio è sottoposto a procedimento disciplinare.